



## Legge n. 68 del 2015: I nuovi reati ambientali e i problemi interpretativi

Inquinamento e disastro ambientale, ravvedimento operoso, omessa bonifica, estinzione delle contravvenzioni ambientali, D. lgs 231/2001

Edoardo Giusti<sup>1</sup>

### Aspetti comuni ai reati di inquinamento e disastro ambientale

I reati di inquinamento e disastro ambientale prevedono come presupposto della condotta delittuosa il carattere dell'illiceità, sinteticamente espressa con una clausola di *abusività*, che consente di estendere l'incriminazione anche ad attività il cui carattere abusivo consti nell'inosservanza non soltanto della normativa legislativa o regolamentare a tutela dell'ambiente, ma anche di disposizioni o provvedimenti finalizzati alla tutela di interessi diversi. Tale impianto risulta perfettamente coerente con le caratteristiche della gestione amministrativa del territorio, che è talvolta strettamente intrecciata con la gestione e la salvaguardia di interessi di altra natura.

L'avverbio "abusivamente", rinvenibile sia nel reato di inquinamento che di disastro ambientale agli artt. 452 *bis* e *quater* c.p., svolge un ruolo di minimo comune denominatore per tutte quelle

violazioni formali e sostanziali che possono causare una messa in pericolo o lesione dell'unico bene "*ambiente*", configurando invece un concorso di reati ogni qual volta, attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale, si cagioni anche un evento di inquinamento.

In principio in dottrina<sup>2</sup> era stato ipotizzato che l'avverbio si riferisse solo a quelle attività svolte in mancanza di prescrizioni autorizzative, ma ciò avrebbe condotto ad appiattare la clausola di illiceità sul concetto di "clandestinità", vanificando tutti gli sforzi del Legislatore promossi durante i lavori in Senato per ampliare il campo di applicazione della norma.

Tale tendenza, inoltre, non aveva forse tenuto conto del carattere esplicito del Legislatore che, nel Testo Unico Ambientale, quando ha voluto fare riferimento solo all'ottemperanza di autorizzazioni, iscrizioni ecc., si è sempre mostrato molto chiaro, come è avvenuto con alcune contravvenzioni penali ambientali in cui il

<sup>1</sup> Dottore Magistrale in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze e specializzato in Management delle risorse ambientali (GECA) alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Praticante Avvocato presso Studio Legale Giusti di Firenze.

<sup>2</sup> G. Amendola, Ambiente in genera. Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo", in Lexambiente.it, 17 marzo 2015.



richiamo a tali procedure è avvenuto in modo diretto<sup>3</sup>.

Secondo altra parte della dottrina<sup>4</sup>, partendo dal concetto che ogni attività industriale inquina, tanto o poco, e che non è possibile individuare per ciascuna sostanza emessa in atmosfera un livello limite oltre al quale si possano registrare eventi lesivi per la salute o l'ambiente, il termine mira a delimitare l'ambito del rischio consentito, subordinando la punibilità alla violazione delle norme di legge statale, regionale o delle prescrizioni amministrative. Quest'ultima interpretazione, dunque, introduce una condizione di non punibilità nei confronti di colui che, pur seguendo le prescrizioni autorizzative imposte, abbia arrecato un danno all'ambiente, visto che la sua perseguibilità è subordinata ad una condotta *contra lege*.

Al contrario, come ha sottolineato altro autorevole autore<sup>5</sup>, “la mera disponibilità di un titolo abilitativo, ora, come in precedenza, non potrà rendere lecite determinate condotte, non soltanto perché certi eventi, specie se di rilievo, sono quasi sempre il risultato di una non corretta osservanza di disposizioni prescrittive contenute nelle stesse autorizzazioni, ma anche perché resta sempre al giudice penale la possibilità di valutare la validità e l'efficacia dell'atto

autorizzativo, secondo principi ormai consolidati e frequentemente applicati proprio con riferimento ai reati ambientali”<sup>6</sup>.

Dunque, la mera inosservanza di principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative, richiamate o meno nell'atto abilitativo, comportano lo svolgimento di attività in spregio alle regole generali che lo disciplinano, con la conseguenza di non poter ritenere l'atto legittimo anche se formalmente autorizzato.

Quanto detto trova conferma dall'analisi ricostruttiva che la giurisprudenza ha dato del termine “abusivamente” presente all'art. 260 inerente all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, che dal 2008 ha ampliato il suo significato fino a ricomprendere “tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti anche pericolosi analiticamente disciplinato dalla normativa”<sup>7</sup>.

Oltremodo parte della dottrina<sup>8</sup> invece è giunta ad abbracciare un'interpretazione del termine onnicomprensiva, che prescinde dalla sussistenza della validità o rispetto delle autorizzazioni e norme ambientali trasversali, prediligendo il necessario rispetto dei valori costituzionalmente tutelati della salute, sicurezza, incolumità e della tutela ambientale.

<sup>3</sup> V. artt. 137, 256, 279 D. lgs 152/2006 T.U.A.

<sup>4</sup> R. Riva, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, Lexambiente.it, 23 giugno 2015.

<sup>5</sup> L. Ramacci, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale*, in Lexambiente.it, 8 giugno 2015.

<sup>6</sup> A tale conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione nella sentenza II n. 21030 del 21 maggio 2015

<sup>7</sup> Corte di Cassazione, Sen. Sez. III, n. 8299 del 3 marzo 2010.

<sup>8</sup> G. Amendola, *Ambiente in genere. Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie*, in Lexambiente.it, 29 giugno 2015.



La differenza sostanziale che viene sottolineata è che le condotte che già erano disciplinate dall'avverbio sono ritenute dall'ordinamento lecite e consentite entro determinati limiti e parametri fissati dall'Autorità competente nel settore, come la gestione rifiuti autorizzata, l'attività di trasformazione del territorio, le emissioni in atmosfera ovvero quelle di scarico nell'ambiente di rifiuti industriali. Pertanto, l'impiego del termine "abusivo" in tali dettati normativi assume il significato di distinguere ciò che è lecito da ciò che lecito non è più, e che deve pertanto essere sanzionato penalmente; Pertanto, un'attività può risultare legittima e autorizzata o illecita in forma "abusiva".

Secondo tale orientamento, quindi, le considerazioni pocanzi riportate quindi non apparirebbero percorribili se accostate ai delitti di cui agli art. 452 *bis* e *quater*, dal momento che non sarebbe ravvisabile un reato di inquinamento/disastro ambientale lecito ancorché autorizzato e uno abusivo, ovvero una compromissione o deterioramento rilevante dell'ecosistema autorizzato e uno non autorizzato, quindi abusivo. Tutti i delitti che investono beni primari non hanno alcun bisogno di una clausola di antigiuridicità speciale e sono puniti senza esitazione al fine di ottenere una massima tutela.

La clausola di illiceità si troverebbe perciò a non avere lo scopo di "delimitare l'ambito del rischio

consentito" ma ad essere intesa come violazione dei principi generali vigenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica come beni primari protetti. Se pur corretto il riferimento al rispetto delle prescrizioni autorizzative amministrative, risulterebbe allo stesso modo anche necessario una verifica nei confronti dei principi di salvaguardia dell'ambiente e della salute, prescindendo da ogni collegamento o connessione propedeutica autorizzativa.

A onor del vero, se questa tipologia di approccio consentirebbe di poter tutelare beni di interesse costituzionale primari (ambiente, salute, sicurezza, incolumità) anche da attività formalmente lecite ma oggettivamente offensive, come nel caso ILVA, in cui è stata autorizzata la costruzione di opere particolarmente impattanti in aree tutelate, con modifica rilevante della biodiversità animale e vegetale del sito, o come le attività autorizzate di taglio degli alberi per la produzione di energia e biomassa, che provocano modifiche rilevanti della biodiversità della zona interessata, dall'altra potrebbe provocare uno stallo delle attività a causa della perdita di valore di garanzia che assume un rilasciato titolo abilitativo.

Invero una considerazione risolutiva che ha modificato, temporaneamente, l'orientamento interpretativo dell'avverbio, è stata introdotta da una recente sentenza della Cassazione<sup>10</sup> in cui è stata esclusa la possibilità di violazioni di principi

<sup>9</sup> Santoloci-Vattani, *Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di disastro ambientale*, in *dirittoambiente.net*, 1 giugno 2015.

<sup>10</sup> Corte di Cassazione, Sen. Sez III pen., n. 21030 del 21 maggio 2015.



costituzionali in relazione ad eventuali incertezze interpretative correlate all'utilizzazione della discussa espressione.

Questo chiarimento, oltre a fissare una definita posizione di garanzia per coloro che operano nel campo ambientale, non esclude una tutela dei beni costituzionalmente tutelati, tenuto conto del rispetto della normativa legislativa ovvero regolamentare che tutela oltre all'ambiente anche gli interessi trasversali differenti.

In conclusione, come poi ha chiarito l'Ufficio del Massimario di Cassazione, è quindi abusiva ogni attività che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti o in violazione degli stessi ovvero tramite l'ottenimento di autorizzazioni illecite, scaduta o priva di efficacia e in generale in violazione della normativa di settore, pur in presenza di titolo autorizzativo formalmente legittimo in analogia con i principi giurisprudenziali relativi al delitto previsto all'art. 260 TUA e ai principi elaborati in materia di reati ambientali e autorizzazioni adottate in violazione di legge<sup>11</sup>.

In considerazione alle ipotesi di autorizzazioni illecite ricomprese nel campo d'applicazione delle fattispecie normative di inquinamento e disastro ambientale, era stata manifestata una certa preoccupazione su un possibile allungamento dei tempi decisionali della pubblica amministrazione come effetto collaterale ad una ancor più ponderata risposta.

Infatti, tenendo presente che le nuove disposizioni penali di tutela ambientale hanno previsto sanzioni e pene più incisive, il rischio paventato era quello di un aggravio dei tempi amministrativi, già di per sé non molto celeri, sottesi al rilascio di atti autorizzativi, al fine di non incombere nel reato di concorso di persona per inquinamento o disastro ambientale commesso con dolo o colpa grave.

Appare doveroso precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 68 del 22/05/2015 l'Autorità Pubblica poteva rispondere per i reati ambientali commessi con dolo o colpa grave in ragione dei quali è sempre mostrato una certa attenzione e perizia nell'analizzare le richieste ricevute. Di conseguenza, qualora venga rilasciata un'autorizzazione illecita, allorquando l'Autorità abbia svolto le dovute attività preliminari di analisi e consultazione necessarie al rilascio dell'atto, senza alcuna negligenza o imperizia, la responsabilità per l'illiceità dell'atto sarà ricercata in capo al soggetto richiedente che, con dolo o colpa, abbia ommesso di presentare nell'atto di domanda talune informazioni o approfondimenti necessari alla pubblica amministrazione per assumere una decisione completa ed esaustiva.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico con cui vengono commessi i fatti di reato, è da sottolineare che i delitti dell'inquinamento e del

<sup>11</sup> Corte di Cassazione, Ufficio del massimario, 29 maggio 2015.



disastro ambientale sono caratterizzati da una condotta legata al dolo. Ciò risulta chiaro sia dallo stesso dettato degli articoli, disposti secondo un'impostazione dolosa, sia da un confronto diretto con l'art. 452 *quinquies* denominato "delitti colposi contro l'ambiente". Infatti, quest'ultimo disposto normativo, al primo comma considera proprio l'eventualità che i due delitti possano essere posti in essere con l'elemento soggettivo della colpa, prevedendo una riduzione della pena da un terzo fino a due terzi. Mentre, al secondo comma, amplificando la portata della fattispecie illecita, introduce il reato di "pericolo colposo", giungendo così ad ottenere un'anticipazione dell'azione di tutela ad un momento antecedente alla commissione del fatto.

Sorprende che l'art. 452 *quinquies* preveda esclusivamente la configurabilità di una tutela anticipata solo qualora i reati di inquinamento e disastro ambientale siano commessi con colpa e non al contrario qualora, invece, siano commessi con dolo. Invero, come anzi detto, tale schema normativo è il risultato di un sistema basato sulle tutele crescenti, pertanto si renderà necessario un lavoro di coordinamento al fine di individuare quelle fattispecie di reato contravvenzionali, già previste dal Legislatore, dalle quali possano derivare pericoli di inquinamento o di disastro<sup>12</sup>. È interessante inoltre notare come l'art. 452 *quater* sul disastro ambientale, nel secondo

periodo della terza ipotesi normativa riguardante la pubblica incolumità, amplifichi l'offerta di tutela e, in parte, si discosti dall'azione spartiacque dell'art. 452 *quinquies* che promuove la perseguibilità del reato di pericolo di inquinamento e di disastro ambientale solo qualora sussista l'elemento psicologico della colpa. Infatti, il disposto normativo ex art. 452 *quater* assicura di perseguire il reato di pericolo di offesa alla pubblica incolumità anche per azioni di natura dolosa, raggiungendo così un'efficacia totale di salvaguardia per tale interesse generale, posto troppe volte a repentaglio o lesa da condizioni altamente inquinanti e pericolose.

Se senza dubbio la tutela anticipata rappresenta una strada per evitare danni considerevoli e prevenire accadimenti che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, dall'altra non di meno desta non poche preoccupazioni, tenuto conto della concessa facoltà di ritenere pericolose, quindi perseguibili ex art. 452 *quinquies*, un gran numero di condotte.

Il pericolo, infatti non è un elemento dotato di una propria dimensione fenomenica, non è infatti un evento naturalistico, ma bensì è un mero concetto di relazione, attraverso il quale si esprime la possibilità che da una data situazione scaturisca un'altra, avente carattere lesivo. Il pericolo consiste sempre e solo in un giudizio circa l'attitudine di una data condotta o di un dato evento naturalistico a cagionare un danno<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> D.lgs 152/2006 Testo Unico Ambiente artt. 29, 137, 256, 257, 271, 279.

<sup>13</sup> A. H. Bell e A. Valsecchi, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *dirittopenalecontemporaneo*, 21 luglio 2015.



Tenuto conto dell'onere della prova che grava in capo alla procura o agli interessati, i reati colposi di pericolo di inquinamento o di disastro ambientale potrebbero porre, in alcuni casi, perennemente sotto esame l'operato dei soggetti agenti, risultando agevole la loro contestazione in base al Principio di Precauzione. Invero, a discapito di tale tendenza, ha espresso un proprio parere a riguardo la Corte di Cassazione<sup>14</sup>, sottolineando l'impossibile applicazione generale del principio in oggetto alla luce della sua inidoneità a produrre autonomamente nuove regole cautelari, ribadendo così la necessità di una stringente verifica della prevedibilità (oltre che nella evitabilità) dell'evento dannoso.

In concreto, sicuramente potrebbe risultare più facile la configurabilità di un reato di "pericolo" di inquinamento ambientale ex art. 452 *quinquies* o di disastro ambientale ex art. 452 *quater/quinquies*, limitatamente alla fattispecie relativa alla pubblica incolumità (punto tre), che di disastro irreversibile o di impossibile rimedio (punti uno e due), per i quali necessitano prove e analisi ben più approfondite per statuire il carattere dell'irreversibilità. Per fare un esempio su quanto detto, prendendo in considerazione un qualunque polo industriale non troppo distante da un centro abitato, qualora con dolo o colpa sia rilasciata in atmosfera un'emissione di gas superiore a quella prescritta nell'autorizzazione AIA per un periodo di tempo

che non possa comportare alcuna compromissione, l'attività "abusiva" potrebbe forse essere più facilmente perseguita ex art. 452 *quater* o *quinquies* quale reato di pericolo colposo di inquinamento ambientale o di pericolo doloso/colposo di disastro ambientale in pregiudizio all'incolumità pubblica.

In ragione di tali incertezze e preoccupazioni, l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha fatto, infine, chiarezza sulle modalità di impiego della tutela anticipata promossa dall'art. 452 *quinquies*, paventando una soluzione interpretativa che individua bene i confini del campo di applicazione della fattispecie normativa. Secondo l'interpretazione della Corte, infatti, il II comma dell'art. 452-*quinquies* ha natura e funzione di norma di chiusura del sistema, invocabile in via residuale solo per quei fatti colposi idonei per loro caratteristiche a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, qualora non siano già di per sé regolati da una specifica previsione contravvenzionale.

### **Reato di inquinamento ambientale – art. 452 bis c.p.**

Il reato di "*Inquinamento ambientale*" (art. 452 *bis*) punisce condotte concretamente lesive dell'ambiente, attive o omissive, purché realizzate in violazione della regolamentazione extrapenale di settore. Si tratta di un reato di

<sup>14</sup> Ufficio del Massimario 29 maggio 2015.

evento in senso naturalistico, connotato dal duplice requisito strutturale della *illiceità* e della *offensività concreta* del comportamento, che si aggiunge alle già presenti ipotesi di reati contravvenzionale, come l'art. 674 c.p. relativo al getto pericoloso di cose, ma collocandosi ad un livello di offesa dell'ambiente ben più superiore, qualificato da una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile.

In concreto, la norma si inserisce a metà strada tra la fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del D. lgs 152 del 2006 sulla bonifica dei siti, inerente al mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) che, ove non seguito dalla bonifica del sito, abbia arrecato un evento inquinante non di notevole entità; e la progressione normativa del più grave reato di disastro ambientale, che pretende un'alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema. Ciò comporta, dunque, a ricomprendere nel campo d'applicazione della norma tutte le condotte di danneggiamento delle matrici che, all'esito della stima fatta, producono una alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni di un evento tendenzialmente irrimediabile.

La norma prevede che il danno di inquinamento ambientale abbia come risultato della condotta materiale una "compromissione o un deterioramento significativo e misurabile", non riuscendo a fornire una descrizione esaustiva

dell'evento lesivo e dell'intensità del suo discrimine.

La prima espressione si distingue dalla seconda per una proiezione dinamica degli effetti, esprimendo una situazione tendenzialmente irrimediabile ("compromessa") che può perciò teoricamente ricomprendere tutta una serie di condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro; Il "deterioramento" invece richiama un'alterazione dell'originaria consistenza di una cosa che peggiora lo stato o il valore.

In ambito normativo, i due termini erano già stati trattati congiuntamente dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 con una diversa relazione tra loro. La definizione di "danno ambientale" è individuata in un "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che *comprometta* l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, *deteriorandolo* o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"; una formula che corrisponde alla progressione misurabile del danno ambientale, al cui interno il deterioramento coincide in una perdita del grado di usabilità e/o di funzionalità ecologica<sup>15</sup>.

L'uso della congiunzione "o" suggerisce che i due termini non debbano essere intesi l'uno

<sup>15</sup> Corte di Cassazione, Uff. Mass., *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, 29 maggio 2015.



sinonimo dell'altro come qualcuno aveva suggerito, ma che rappresentino ciascuno uno stato in cui si potrebbe trovare un'area che abbia subito un pregiudizio.

Posto che ancora rimane non del tutto chiaro il significato dei due termini compromissione e deterioramento, è sicuramente d'aiuto all'applicabilità della fattispecie il riferimento alla rilevanza e alla misurabilità dell'alterazione, che rimanda ad una necessaria e oggettiva quantificazione del danno quanto alle matrici aggredite e ai parametri scientifici da adottare (biologici, chimici, organici, naturalistici, etc.). La misurabilità del deterioramento obbliga infatti ad eseguire una comparazione *a posteriori* tra lo stato di salute dell'ambiente prima dell'evento lesivo e quello successivo alla contaminazione. Ciò potrà risultare senza dubbio più semplice qualora l'inquinamento interessi zone sottoposte a continua analisi ambientale in ragione del particolare interesse pubblico sotteso, per le quali è disponibile uno storico dei dati, ovvero limitrofe a centri industriali in cui vi sono insediate industrie/imprese che, per i casi previsti dalla legge, hanno sono obbligate a presentare la "relazione di riferimento". Inoltre, il concetto di misurazione della compromissione o del deterioramento suggerisce che l'accertamento dell'evento lesivo del suolo e sottosuolo possa avvenire tramite l'impiego dei limiti soglia (CSC e CSR) indicati nel Testo Unico ambientale, sebbene ciò non sia espressamente richiamato dalla norma. Proprio

quest'ultimi parametri assumono una particolare rilevanza nell'ipotesi in cui non siano stati svolti rilevamenti recenti sullo stato di salute dell'area interessata. Non potendo effettuare comparazioni tra lo status antecedente e successivo per determinare il livello di inquinamento prodotto, il ricorso ai valori tabellari risulta fondamentale per verificare se siano stati superati i valori limite oltre la quale l'accadimento lesivo può ritenersi significativo e, pertanto, penalmente rilevante.

Resta allo stesso modo pacifico che il loro superamento non possa essere sinonimo di un compiuto danno all'ambiente, quanto semmai di un pericolo astratto, sanzionato con apposite contravvenzioni. Dovrà infatti essere opportunamente incrociato il dato relativo al superamento delle soglie limite con la variabile temporale per poter ottenere un risultato apprezzabile, che possa svelare le eventuali compromissioni arrecate all'ambiente.

Questi sono oggettivamente uno dei più importanti parametri di valutazione a disposizione del giudice per valutare il livello di contaminazione presente e futuro di un ecosistema, in quanto fissano una soglia di tolleranza che varia in relazione alla fattispecie di riferimento e in base alle diverse peculiarità di quel contesto.

È stata spesa una riflessione sul nesso causale che intercorre tra il soggetto attivo del reato e l'evento inquinante, ed è stato ritenuto opportuno interrogarsi sul fatto se debba essere





preso come parametro di confronto, per apprezzare l'entità dell'alterazione o del deterioramento delle risorse naturali, la condizione originaria<sup>16</sup> o quella preesistente<sup>17</sup> del sito, tenendo presente che l'elemento che sancisce l'evento del reato è il "differenziale" rispetto allo status *quo ante*.

In caso di reato ambientale, è fondamentale capire se l'inquinamento sia riconducibile ad un'unica condotta illecita o se faccia riferimento ad una sommatoria di comportamenti ripetuti e consolidati nel tempo, a cui dovrà seguire un accertamento della rilevanza causale di ogni condotta posta in essere. Qualora infatti si presenti una fattispecie che interessi una pluralità di soggetti, è chiaro che ogni condotta ha contribuito al risultato finale dell'evento inquinante e che quindi non è possibile avvalersi a proprio favore del "principio di affidamento" sull'attività del successivo garante, considerato che ricorrono una serie di stratificazione di condotte lesive<sup>18</sup>.

Nessuno si libera da eventuali responsabilità per crimini ambientali derivanti da azioni od omissioni riconducibili alla propria condotta, anche dopo la successione di terzi nella posizione di garanzia, infatti, non si può ritenere che su quest'ultimo ricada l'onere del rimedio. Quindi, ove il reato scaturisca anche dall'inerzia

omissiva del successore, che non si è adoperato per scongiurare l'evento inquinamento o per porre in sicurezza l'area, il fatto sarà ascrivibile ad entrambi i soggetti che hanno contribuito nel nesso causale.

È interessante che il legislatore abbia assunto come criterio spaziale, in cui si possa verificare il reato di inquinamento di disastro ambientale, "un ecosistema". Questo parametro non trova una definizione nel nuovo testo normativo e costringe a far riferimento all'allegato 1 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988<sup>19</sup>, dove sono definiti «ecosistemi» "i complessi di componenti e fattori, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, un mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale".

Nel caso di specie il legislatore utilizza il concetto di ecosistema come se fosse altro rispetto all'ambiente, distinguendolo sia rispetto alle singole matrici ambientali, come aria, acqua, suolo e sottosuolo, sia rispetto alla biodiversità della flora e della fauna. Lo intende come l'equilibrio fra le componenti biotiche e abiotiche in una determinata zona, maturando un concetto di ecosistema che trova conferma nel suo insieme. È necessario abbandonare la tesi che coinvolge un inquinamento di carattere

<sup>16</sup> La condizione originaria in cui verteva il sito prima di qualunque insediamento.

<sup>17</sup> La condizione preesistente del sito nel momento in cui l'interessato ne è venuto in possesso.

<sup>18</sup> L. Leghissa, *I delitti contro l'ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme*, in Lexambiente.it, 24 luglio 2015.

<sup>19</sup> Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.



settoriale, legato alle singole matrici ambientali che limitano il campo d'applicazione della norma, e sposare un'idea di ecosistema più ampia, sulla base della cognizione che l'alterazione di un singolo ambito ambientale compromette indirettamente anche gli altri<sup>20</sup>.

L'art. 452 *bis* tiene inoltre a precisare che rientrano nella fattispecie di reato soltanto quegli accadimenti che coinvolgono porzioni estese o significative dell'ambiente, restringendo così opportunamente l'ambito di incriminazione ad accadimenti lesivi di particolare gravità ed escludendo la rilevanza penale a condotte di scarso effetto quantitativo che rimangono punibili in base agli illeciti contravvenzionali di settore.

La tutela nei confronti delle possibili estensioni a terzi degli effetti lesivi del reato doloso di inquinamento ambientale è introdotta dall'art. 452 *ter*, che considera essenziale per la sua applicazione l'inesistente volontà da parte del reo di cagionare un pregiudizio di questo tipo assieme a quello voluto.

Per prima cosa risalta che, a differenza del reato di disastro ambientale in cui è prevista, all'interno dello stesso disposto normativo, una specifica voce a difesa della pubblica incolumità e di terzi, l'articolo in esame sembra

rappresentare una fattispecie speciale rispetto a quella generale dell'art. 452 *bis*.

La seconda riflessione invece investe l'elemento soggettivo, componente essenziale per l'applicazione dell'art. 452 *ter*. Stride infatti che il reato di inquinamento ambientale, caratterizzato dall'elemento psicologico del dolo, possa prevedere la commissione indiretta di pregiudizi non voluti a terzi. Un reato doloso con un impatto così esteso può far ben presumere non soltanto la "prevedibilità in concreto"<sup>21</sup> delle conseguenze lesive sulle persone circostanti, ma che tali siano anche state concretamente "previste ed accettate" dall'agente, così da caratterizzare l'elemento soggettivo dell'agente in termini di dolo eventuale (rispetto all'evento lesivo o mortale).

Infatti, affinché si possa configurare il reato di cui all'art. 586 c.p.<sup>22</sup> è necessario che il pregiudizio costituito dalla morte e dalle lesioni, o dal pericolo di esse, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente<sup>23</sup>, poiché se quest'ultimo agisse accettando l'eventualità di verificare ulteriori conseguenze, risponde, in concorso di reati, del delitto originariamente voluto e del delitto realizzato come conseguenza del primo<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> Vedi nota precedente.

<sup>21</sup> Corte di Cassazione, Sen. Sez. U., n. 22676 del 22 gennaio 2009, in cui la Corte afferma che anche nella fattispecie dell'art. 586 cod. pen. è richiesta una responsabilità per colpa "in concreto", ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di

pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base.

<sup>22</sup> Art. 584 c.p., Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

<sup>23</sup> Corte di Cassazione, Sen. Sez. III, n. 31841 del 02 aprile 2014.

<sup>24</sup> C. Ruga Riva, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, [dirittopenalecontemporaneo.it](http://dirittopenalecontemporaneo.it), 19 gennaio 2015.



Risulterebbe sicuramente più probabile soddisfare il profilo psicologico domandato all'art 452 *ter*, ossia la non volontà di coinvolgere ed arrecare danno a terzi, qualora i fatti di cui all'art. 452 *bis* fossero commessi con colpa, ma tale ipotesi non è contemplata dal Legislatore se non per il reato di disastro ambientale all'art. 452 *quinqies*, che prevede uno sconto di pena se l'offesa alla pubblica incolumità è stata arrecata assenza di dolo.

L'art. 452 *ter* domanda che sia dimostrata *ex post* la sussistenza del nesso causale tra il danno arrecato all'ambiente e i pregiudizi subiti dai singoli, con particolare attenzione alle derivazioni eziologiche degli avvenimenti, esigenza che, al contrario, non è indispensabile per la configurazione del reato di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità, considerato che dal dettato normativo non deriva alcuna verifica di concreti accadimenti a danno delle vittime.

È curioso in fine rilevare che la fattispecie in esame presenta punti in comune con il delitto di omicidio preterintenzionale, previsto dall'articolo 584 Codice penale, prevedendo, tuttavia, pene più lievi. Mentre infatti l'omicidio preterintenzionale è punito con la reclusione da 1 a 18 anni, l'articolo 452 *ter* punisce invece l'evento morte con la pena della reclusione da 5

a 10 anni, fino ad un massimo di 20 anni nel solo caso in cui dal fatto derivi la morte e/o lesioni a più persone.

Stante l'identità del bene finale leso (la vita), non risulta chiaro il differente trattamento sanzionatorio riservato dal Legislatore al nuovo delitto.

### **Reato di Disastro Ambientale - 452 *quater* c.p.**

Prima dell'entrata in vigore della nuova legge sugli "ecoreati", l'art. 434 c.p. inerente al "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" aveva un ruolo di primordine nella salvaguardia ambientale. La ragione di tale spessore traeva motivo nell'assenza nell'ordinamento di una specifica tutela a garanzia della pubblica incolumità e del territorio avverso illeciti ambientali di vaste estensione e proporzione commessi da talune attività industriali. Tale lacuna era stata colmata proprio grazie ad un'interpretazione estensiva analogica di una parte del primo comma della fattispecie<sup>25</sup>, ampliando la portata della norma e coniando un nuovo reato di estesa applicazione, rinominato "disastro innominato".

Se questa evoluzione ha da un lato promosso la soluzione di una situazione d'emergenza, dall'altra ha suscitato le critiche della dottrina<sup>26</sup>

<sup>25</sup> L'interpretazione analogica estensiva al primo comma dell'art. 434 c.p. di "un altro disastro" aveva dato modo di perseguire tutte quelle fattispecie di reati ambientali dalle estese proporzioni che potevano cagionare un pregiudizio alla pubblica incolumità.

<sup>26</sup> C.f.r. S. Corbetta, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, in Trattato di diritto penale - parte speciale, Padova, 2003; A. Gargani, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005; F. Giunta, *I contorni del "disastro innominato" e l'ombra del "disastro ambientale" alla luce del principio di determinatezza*, in Giur. Cost., 2008; L. Ramacci, *Il "disastro ambientale" nella*

che, oltre a sottolineare l'inappropriata operazione di adeguamento di un articolo di tutela dell'incolumità pubblica alla tutela ambientale, aveva indicato che il grado di tutela era limitato ad una fattispecie di pericolo e non anche di danno. Inoltre, nei fatti di inquinamento ambientale, anche se particolarmente gravi, di norma non era dato rinvenire quei tratti che ricorrono in tutti i disastri tipizzati, ossia l'impatto violento sulla realtà materiale, il macro danneggiamento e la tendenziale contestualità della condotta con dell'evento.

La stessa Corte Costituzionale nel 2008<sup>27</sup>, a causa di una ricorrente inappropriata applicazione della norma a qualunque illecito ambientale di notevoli dimensioni, si era pronunciata per indicare una linea guida in grado di definire l'ambito applicativo. La pronuncia aveva, infatti, definito il "disastro" come un "evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non eccessivamente immani, atto a produrre effetti dannosi e gravi, complessi ed estesi", il cui evento deve provocare "un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone". Nonostante ciò, la giurisprudenza posteriore al 2008 aveva continuato a non allinearsi all'interpretazione data dalla Consulta, continuando ad applicare il delitto di disastro

innominato a qualunque fatto grave di inquinamento ambientale.

Grazie all'introduzione del nuovo art. 452 *quater* sul reato di disastro ambientale ad opera della legge n. 68 del 22/5/2015 è stato infine dato rimedio a quel vuoto normativo al quale fino ad ora vi era stato dato soccorso tramite interpretazioni di tipo analogiche.

Dalla lettura dell'intero articolo, si percepisce fin subito l'importanza che assume il lavoro interpretativo del Giudice per giungere ad una corretta applicazione della fattispecie normativa, tenuto conto della scarsa precisione da parte del Legislatore nelle scelte lessicali, come nel caso dei concetti di "particolare onerosità dell'intervento" e dell'"estensione della compromissione"<sup>28</sup>.

L'articolo si presenta con una struttura complessa, fissando nell'*incipit* la clausola di sussidiarietà che ne limita l'applicazione "*fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p.*". Si tratta di uno spartiacque essenziale dal momento che il Legislatore ha inserito al punto tre, tra gli eventi del disastro ambientale, anche l'offesa alla pubblica incolumità.

Grazie a questa precisazione è stato possibile tutelare la particolare natura del bene leso che rischiava di confondersi con l'ambito applicativo della norma del disastro innominato, che tutela

*giurisprudenza di legittimità*, in *lexambiente.it*, 8 settembre 2012.

<sup>27</sup> Corte Costituzionale, Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, Sen. n. 327 del 30 luglio 2008.

<sup>28</sup> R. Riva, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, *lexambiente.it*, 23.6.2015.



un'analoga offesa al medesimo bene dell'incolumità pubblica.

Qualora si configuri una fattispecie di reato che comprenda entrambi i casi descritti dall'art. 434 e 452 *quater*, per esempio il crollo di una palazzina che cagiona un disastro ambientale, alla luce delle suddette connotazioni dell'evento, è ipotizzabile un concorso di reati e non un prevalere della vecchia disciplina, dal momento che la nuova normativa prevede una disciplina sanzionatoria ben più rigida e incentrata alla tutela del bene ambiente<sup>29</sup>.

L'impiego della predetta locuzione serve, inoltre, ad evitare che vengano lasciati privi di tutela i casi di disastro ambientale provocati da condotte che non abbiano violato specifiche prescrizioni a tutela dell'ambiente (es. mancato superamento dei limiti tabellari), vuoi perché non ancora emanate al momento della realizzazione della condotta, vuoi perché semplicemente contenute in codici deontologici di comportamento non vincolanti.

Si incrimina la realizzazione del disastro e non anche la commissione di un fatto diretto a tale evento, come previsto dall'art. 434, co. 1 c.p., infatti, qualora ne ricorrano tutti gli estremi, potrebbe essere peraltro configurabile il tentativo di disastro doloso.

La norma sostituisce alla condotta a "*forma libera*" del disastro innominato, una condotta a forma vincolata che si connota per lo specifico

requisito dell'*abusività*, classificando così l'art. 452 *quater* come molto più specifico e improntato alla tutela ambientale rispetto all'art. 434 molto più generale e dal carattere residuale. La formulazione del nuovo articolo 452 *quater* del codice penale sottolinea come l'elemento "dimensionale" e quello "offensivo" dell'evento siano richiesti non congiuntamente ma disgiuntamente come si può dedurre dalla presenza della parola "*alternativamente*".

Le ipotesi di reato individuate dal legislatore prevedono al centro della tutela l'ambiente e la pubblica incolumità, come anticipato precedentemente. In particolare, nel primo caso, caratterizzato da un reato di danno, si fa riferimento ad "un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema" sottolineando il carattere irrimediabile del danno in riferimento ad uno specifico ambito naturale. È pacifico che si possa parlare di disastro ambientale irrimediabile anche quando occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano.

La seconda ipotesi descritta prevede una fattispecie in cui sia arrecato un pregiudizio non irreversibile all'equilibrio di un ecosistema, ma caratterizzato dall'impossibilità di un'azione di ripristino a causa della particolare onerosità del danno. Qualora non sia dimostrata

<sup>29</sup> F. Anile, *I nuovi delitti ambientali: prime considerazioni sul nuovo Titolo VI bis del Codice penale*, in rivista Rifiuti, 22 luglio 2015.



l'impossibilità di intervento la fattispecie in esame scadrà nel reato di inquinamento ambientale.

Il così detto “*disastro reversibile*” era stato coordinato, come suggerito dalla dottrina<sup>30</sup>, con l'art. 257 co. 4 del D.lgs 152/2006, che estende la causa di non punibilità per intervenuta bonifica dei siti inquinati a reati ambientali contemplati in leggi diverse dallo stesso Testo Unico. A tal proposito, si era invero evidenziato come la suddetta clausola di non punibilità rischiasse di compromettere l'applicazione della nuova incriminazione di disastro ambientale reversibile, considerata l'interferenza tra i fatti puniti e la misura premiale. Sennonché, come è stato detto, il nuovo art. 452-*terdecies*, ha modificato il campo d'applicazione del citato art. 257 T.U.A., restringendone la portata ai soli casi di adempimento dei progetti di ripristino concernenti contravvenzioni ambientali previste in altre leggi, così da escluderne l'applicazione per i delitti di nuovo conio e scongiurare un pericolo di sovrapposizione delle due disposizioni di opposto contenuto.

Inoltre, sempre riguardo al “*disastro reversibile*”, risulta poco chiaro il rapporto che sussiste tra la particolare onerosità del danno e gli indispensabili eccezionali provvedimenti dell'Autorità. Infatti, considerata la necessaria presenza congiunta delle due *conditio* suggerita dalla congiunzione “e”, per integrare la

fattispecie di reato, sarebbe allora forse ipotizzabile ricondurre situazioni di gravissima compromissione ambientale gravate dal “solo” forte onere economico alla minore fattispecie di “inquinamento”.

Posto che il legislatore ha indicato come uno degli elementi essenziali della portata offensiva la “particolare onerosità” dell'intervento per il recupero dell'area, tale considerazione porta ad affidare di conseguenza alla discrezionalità del giudice la quantificazione dell'ammontare del danno. La riflessione che ne deriva pone al centro della discussione la così detta “onerosità relativa”, ossia l'eventualità che la qualificazione dell'ammontare dell'esborso sia giudicato in base alle capacità economiche dell'imputato e non in relazione ad un prefissato livello oggettivo

Questa precisazione rappresenta un crocevia fondamentale per fissare il confine del campo d'applicazione delle due fattispecie di reato di inquinamento e disastro ambientale, infatti, da una interpretazione soggettiva della norma ciò che potrebbe risultare eccessivamente oneroso per una società di piccole/medie dimensioni potrebbe non esserlo per un'azienda di grandi dimensioni che ha più facoltà economica.

Se la definizione di “*eccessiva onerosità*” sotto il profilo soggettivo/societario non risulta agevole, sia per ovvi problemi di costituzionalità sia per il fatto che il Legislatore ha affiancato questo elemento alla gravità dell'alterazione, esulando la

<sup>30</sup> C.R. Riva, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, [dirittopenalecontemporaneo.it](http://dirittopenalecontemporaneo.it), 22 gennaio 2014.



capacità economica dell'autore, crea senz'altro altrettante difficoltà e lacune il parametro oggettivo, dal momento che per una corretta applicazione rimane comunque indispensabile l'individuazione di una scala di valori prefissati o di parametri. Si potrebbe profilare un sistema tabellare in cui vengano indicati i valori di inquinamento oltre i quali sia oggettivamente ritenuto troppo oneroso l'intervento, oppure un più probabile riferimento alle così dette BAT (*Best Available Techniques*) da dover impiegare per il ripristino dell'area. Rimane in sospeso ogni tipo di ipotesi.

L'ultima fattispecie di reato ruota attorno alla tutela della "pubblica incolumità", considerando ipotesi di lesione o messa in pericolo ad opera di un disastro ambientale di rilevante entità, in ragione della sua estensione o dei suoi effetti lesivi.

Come detto sopra, la tutela della pubblica incolumità, già perseguita dall'art. 434 c.p., acquisisce la particolarità di prevedere come circostanza prodromica l'evento lesivo all'ambiente dal quale derivano rilevanti pregiudizi, pur non essendovi nel dettato normativo espliciti riferimenti al tema ambientale.

La *ratio* della previsione è di assicurare un'adeguata copertura penale per disastri che, pur non avendo cagionato un'alterazione irreversibile o reversibile ma ineliminabile di un

ecosistema, nondimeno abbiano posto in pericolo o offeso l'incolumità delle persone.

La previsione normativa pecca di eccessiva vaghezza nella definizione di "estensione della compromissione", affidandosi troppo alla discrezionalità del giudice, con il rischio di disparità di trattamento a fronte di eventi di analoga portata. Non si comprende infatti se tale espressione vada intesa in termini spaziali/materiali, valorizzandone le dimensioni naturalistiche, o debba essere interpretata secondo termini temporali, come prolungamento e permanenza nel tempo del pregiudizio ambientale.

Questo profilo d'incertezza potrebbe, anche in questo caso, creare una pericolosa interferenza tra la fattispecie in esame e il delitto di inquinamento ambientale, il cui evento tipico astrattamente potrebbe sempre integrare anche l'evento del disastro ambientale, essendo il primo descritto come compromissione significativa e misurabile di "estese" porzioni del corpo recettore<sup>31</sup>. Quindi, sulla base delle considerazioni appena svolte sembra, dunque, logico intendere tale profilo della norma secondo un'interpretazione temporale, sfuggendo così alla confusione tra le due ipotesi di reato.

Un'altra complicazione riguarda il collegamento tra la "rilevanza" della lesione ambientale, idonea a creare una situazione di pericolo per la vita o

<sup>31</sup> Zanin, *il disastro ambientale*, in *Speciale newsletter B&P Avvocati: i nuovi reati ambientali*, Maggio 2015

l'integrità fisica delle persone, e il requisito dell'estensione dei suoi "effetti lesivi". Non è infatti specificato se debbano prendersi in considerazione le conseguenze dannose che il fatto ha prodotto nei confronti di beni diversi dal bene ambiente oppure, in alternativa, se vengano in rilievo esclusivamente i danni provocati a carico dell'ecosistema. Che quest'ultima soluzione risulti la più coerente con la struttura e il fine della norma appare in effetti confermato dal finale dell'ipotesi di reato, che pone come conseguenza ultima dell'evento di disastro il numero delle persone offese o poste in pericolo. La fattispecie, dunque, ricomprende i singoli accadimenti lesivi della vita o dell'incolumità delle persone, quali eventi scaturiti dalla compromissione dell'ambiente, rilevando in modo autonomo, distinti dagli "altri" effetti lesivi indicati nel medesimo punto della disposizione incriminatrice. I singoli eventi lesivi a danno della vita o della salute di un certo numero di soggetti vengono così prospetticamente in rilievo in quanto elementi di una più ampia condizione di pericolo che si proietta verso il bene indeterminato dell'incolumità pubblica. Per tali motivi l'articolo manca di precisare che il numero delle persone offese o esposte a pericolo non debba essere esiguo, essendo necessario un certo spessore per parlare di pubblica incolumità. Siffatta precisazione risulterebbe pleonastica, in quanto

la quantificazione dei soggetti offesi è implicitamente compresa nella stessa nozione di "offesa alla pubblica incolumità", che richiama una pluralità indefinita di vittime o di potenziali vittime.

La fattispecie in esame assicura anche una tutela anticipata dell'integrità pubblica prevedendo l'ipotesi di reato di pericolo. Viene così anticipata la soglia dell'antigiuridicità della condotta, rendendola perseguibile già quando sussista un pericolo o sia arrecato un danno dalle potenzialità catastrofiche che possa attentare alla salute umana. Si potrebbe dunque ipotizzare la configurazione di un concorso tra il reato compiuto di inquinamento ambientale (art 452 *bis*) e quello di pericolo di disastro ambientale (art. 452 *quater, quinquies*).

In conclusione, merita svolgere un'ultima riflessione anche sulla questione relativa al momento della consumazione del reato, non essendo intuitivo individuare la tipologia a cui appartenga il delitto di disastro ambientale. In caso di reato permanente, l'illecito risulterebbe in concreto sempre sanzionabile con approfonditi accertamenti dei fatti, come l'individuazione dei responsabili, valutazione del danno e l'attivazione di procedimenti sub amministrativi di messa in sicurezza, bonifica dei siti e confisca dei profitti; Al contrario, qualora si trattasse di reato istantaneo ad effetti permanenti<sup>32</sup>, si potrebbe configurare il pericolo di prescrizione

<sup>32</sup> Vedi S. Zirulia, *Processo eternit: a che punto siamo?*, su [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it); G.L. Gatta, *Il diritto e la giustizia*

*penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, su [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it), 24 novembre.





del crimine, con una difficoltà/inutilità di una ricostruzione completa dei fatti, anche ai fini di una bonifica di ripristino ambientale.

La natura istantanea o permanente del reato deriva dalla ricostruzione della singola vicenda di disastro nel caso concreto, anche in riferimento alle singole matrici ambientali interessate che possono avere un evento naturalistico di danno, nei casi di disastro ambientale, del tutto diverso. Invero, come è stato rilevato, “il reato di disastro ambientale risulta essere un reato eventualmente permanente, a consumazione progressiva o a consumazione differita, volutamente e consapevolmente differita dall’autore che vuole l’occultamento e il differimento degli effetti della sua condotta; non può essere ritenuto un reato a consumazione istantanea con effetti permanenti”<sup>33</sup>.

Ciò permette di rendere possibile l’applicazione della nuova norma incriminatrice anche a disastri ambientali nei quali l’evento è stato cagionato da condotte avvenute nel passato, che producono i loro effetti in tempi e secondo modalità di progressiva aggressione ambientale, ovvero è caratterizzato dalla presenza di fonti di inquinamento attive e attuali.

### **Il ravvedimento operoso – art. 452 *decies* c.p.**

Il ravvedimento operoso si presenta come la possibilità per il responsabile di un delitto

<sup>33</sup> L. Leghissa, *I delitti contro l’ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme*, in Lexambiente.it, 24 luglio 2015.

ambientale di rimediare alla propria condotta criminosa limitandone la portata offensiva, da porre in essere entro il termine prestabilito dalla legge, ottenendo così una diminuzione delle sanzioni a proprio carico senza però estinguere il reato.

Questa previsione normativa ha suscitato molti dubbi e reazioni, in particolare la discussione si è focalizzata oltre che sui soggetti a cui si rivolge la legge, anche sul tipo di attività operativa svolta e sui tempi di realizzazione.

La formulazione del nuovo articolo 452 *decies* del Codice penale contiene un evidente paradosso: l’imputato di associazione a delinquere aggravata e l’autore del delitto doloso di traffico illecito di rifiuti hanno diritto alla stessa riduzione di pena prevista per l’impresa che, con una condotta colposa, ha prodotto un pericolo di inquinamento. Non viene fatta alcuna distinzione tra i soggetti, né sul piano dell’elemento psicologico né della condotta, pur configurandosi fattispecie di reato assai eterogenee fra di loro<sup>34</sup>.

La norma si dimostra oltretutto poco bilanciata anche riguardo alla condotta minima necessaria da tenere per richiedere i vantaggi promessi dal dettato normativo, tenuto conto che per le associazioni a delinquere e per il responsabile di un’attività illecita di traffico rifiuti è sufficiente una generica e limitata attività collaborativa per raggiungere la riduzione della pena, a differenza

<sup>34</sup> P. Ficco, *Fra il “troppo” dei delitti ambientali e il “troppo poco della tenuità del fatto, le contravvenzioni del “Codice ambientale” rischiano di sparire*, in reteambiente.it, 1 luglio 2015.



invece dell'impresa alla quale lo "sconto" è applicabile solo se realizza interventi di risanamento.

Lo sconto si ha inoltre anche sui tempi relativamente stretti per la realizzazione delle bonifiche dei siti inquinati che condizionano l'applicabilità della riduzione di pena. La legge, consentendo la domanda di sospensione fino al momento antecedente alla "dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" e fissando un termine di al massimo tre anni per portare a termine le azioni necessarie ad ottenere i benefici previsti, sembra non tener conto sia dei corposi tempi amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie a procedere, sia dell'infruttuosità dello scadere dei termini processuali che preclude l'unica soluzione da percorrere per tutelare veramente l'ambiente. Vi sono alcuni dubbi che hanno investito l'interpretazione dell'avverbio "concretamente" riportato nel dettato normativo<sup>35</sup>, il termine infatti si riferisce al grado di operosità che deve raggiungere la condotta del soggetto colpevole per poter ottenere i benefici stabiliti. Dalla lettura della norma si evince che per l'ottenimento dello "sconto" sia necessario porre in essere la messa in sicurezza, la successiva bonifica e, qualora sia

possibile, il ripristino dell'area. Considerato dunque che l'attività del responsabile debba essere tesa ad eliminare le fonti di inquinamento e a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, potrebbe sembrare quindi che si possano ottenere i vantaggi previsti dalla legge solo qualora sia conclusa la bonifica, rimanendo escluse dal giudizio le attività preliminari di cui all'art. 242 ss. TUA e le attività prodromiche di messa in sicurezza. Sicuramente il fatto che la norma insista sulla concretezza dell'azione è significativo, ciò infatti sottolinea come rilevi ai fini della sospensione del processo la qualità dell'operato ai fini della salvaguardia del territorio.

Il riferimento al secondo comma "*al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione*" riconosce che le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino includono una serie di adempimenti obbligatori che senza dubbio rappresentano un rallentamento all'esecuzione delle attività preliminari e dello stesso progetto esecutivo. La discrezionalità del giudice sarà quindi fondamentale<sup>36</sup> per valutare lo stato degli adempimenti posti in essere in relazione al singolo caso, verificando la serietà delle intenzioni dell'imputato e la sua condotta

uso della discrezionalità del giudice dell'esecuzione all'obbligo di esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare, il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento, nonché la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

<sup>35</sup> Corte di Cassazione, Ufficio del massimario, 29 maggio 2015

<sup>36</sup> Un interessante parallelo può essere fatto con quanto già sperimentato, nella legislazione vigente, a seguito di istanza di sospensione dell'ordine di demolizione per effetto di presentazione di istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, situazione nella quale la giurisprudenza della Corte – da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 47263 del 25 settembre 2014, Russo, Rv. 261212 – vincola il corretto

riparatoria. La decisione dovrà essere presa su una verifica molto rigida e precisa dal momento che, pur prevista la sospensione del decorso della prescrizione, la paralisi del procedimento per diversi anni sicuramente non giova alla istruzione dibattimentale.

La sospensione del procedimento penale non determina anche la sospensione del procedimento che deve essere contestualmente attivato nei confronti dell'ente ai sensi del Dlgs 231/2001 per il quale rimangono validi i presupposti. Infatti, anche per i reati disciplinati alla legge 68/2015 e le contravvenzioni previste dal Dlgs 152/2006 è allo stesso modo prevista la responsabilità penale dell'ente nel cui interesse sono stati commessi i reati. Anche l'eventuale estinzione del reato, con conseguente archiviazione del procedimento a carico della persona fisica, non impedisce che invece prosegua il procedimento nei confronti dell'ente, attesa l'autonomia dei due giudizi.

#### **Reato di omessa bonifica – art. 452 *terdecies* c.p.**

Il reato in esame configura un illecito di tipo omissivo, nel quale l'obbligo giuridico di procedere a bonifica, recupero o ripristino dello stato dei luoghi può discendere da legge, ordine del Giudice o da provvedimento di una pubblica Autorità.

La norma in esame svolge anche un ruolo suppletivo di tutela nei confronti dell'art. 452

*duodecies* relativo al ripristino dello stato dei luoghi. Il rimando operato dal secondo comma al titolo II della parte VI del Testo Unico ambientale per il ripristino imposto su ordine dell'autorità amministrativa ricade nel *genus* delle sanzioni amministrative, prive di pena accessoria; Sicché, il suo adempimento non ottenibile con mezzi coattivi è penalmente sanzionato *ex art. 452-terdecies*.

Sembra quasi che la legge incriminatrice con questa previsione abbia cercato di controbilanciare l'impossibilità di una tutela coattiva, senza però tuttavia riuscire a rimediare alle lacune sul necessario ripristino dei luoghi che rimangono, nonostante l'incriminazione, prive di tutela, suggerendo un'inefficacia normativa. Infatti, la realizzazione di una sanzione penale a carico dell'inadempiente non contribuisce a risolvere il problema della possibile inefficacia, considerato che il destinatario dell'ordine può illecitamente non compiere le azioni prescritte a suo carico, trasferendo implicitamente il relativo costo in capo allo Stato ai sensi dell'art. 308 comma 3 del Testo Unico ambientale.

Da ciò è possibile quindi evincere che i sistemi sanzionatori possono distinguersi in apparenti (colposamente o dolosamente creati per essere inadeguati) ovvero reali (efficienti ed effettivi), a seconda della loro attitudine a consentire l'individuazione dei responsabili, la loro punizione, l'acquisizione dei relativi patrimoni e la loro devoluzione alla bonifica dell'ecosistema.

Il carattere extrapenale dell'ordine disposto ex art. 452 *duodecies* ne sottrae le modalità di esecuzione ad una verifica dell'autorità giudiziaria, privandola di ogni potere di intervento in *executivis*, riducendone così considerevolmente le chances di effettiva attuazione.

L'incipit dell'art. 452 *terdecies* evidenzia l'eventualità che la condotta omissiva criminosa possa essere perseguita da un'altra disposizione legislativa dal ben più grave peso sanzionatorio, come nel caso dell'inquinamento o disastro ambientale.

Il riferimento nell'intestazione dell'articolo all'omessa bonifica sottolinea come la condizione di procedibilità della norma sia legata a due elementi essenziali quali il superamento delle soglie CSR, da cui ne deriva l'obbligo di bonifica<sup>37</sup>, e la non presentazione di un piano di bonifica all'autorità preposta.

Di tal che, pare opportuno procedere ad una disamina del differente campo d'applicazione che contraddistingue tale delitto dalla contravvenzione ex art. 257 TUA sulla bonifica dei siti.

Un primo elemento di distinguo tra le due fattispecie è in primo luogo da ritrovare sotto un profilo soggettivo. Infatti, mentre il delitto coprirebbe tutte le condotte dolose di omessa bonifica, la contravvenzione riguarderebbe solo

l'missione colposa di provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato<sup>38</sup>.

Anche in questo caso emerge fin da subito il ruolo suppletivo cui è destinato il nuovo dettato normativo quando, in ragione di una preclusa contestabilità ai sensi dell'art. 257 TUA, la mancata bonifica che dipenda dall'omissione di una o tutte le fasi precedenti previste all'art. 242 TUA ricade nel campo d'interesse del sopracitato art. 452 *terdecies*. Allo stesso tempo, la norma, così come formulata, non parrebbe applicabile invece a colui che, pur procedendo alla bonifica, la esegua in difformità significativa rispetto al progetto approvato o alle prescrizioni ricevute.

Mentre l'art. 257 del Testo Unico ambientale punisce più gravemente chi non provvede alla bonifica per un inquinamento causato da sostanze pericolose, distinguendo le fattispecie su una base qualitativa in relazione al grado di offensività della condotta, il reato di omessa bonifica all'art. 452 *terdecies* c.p. non prevede tale proporzionalità. Per contro, quest'ultimo conta su un campo applicativo della fattispecie ben più ampio, prevedendo la contestazione del delitto anche in caso di omesso ripristino e di omesso recupero dello stato dei luoghi. Pur non essendo ben indicate sul piano tecnico-giuridico le differenze tra bonifica, ripristino e recupero, la norma ben si coordina con il nuovo art. 452 *duodecies* c.p. (Ripristino dello stato dei luoghi)

<sup>37</sup> Corte di Cassazione, Sen. Sez. III Pen., n. 9492 del 29.09.2009.

<sup>38</sup> P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano 2015.



secondo il quale il giudice, in caso di condanna o di patteggiamento, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche civilmente obbligate.

Rispetto alla contravvenzione, l'art. 452 *terdecies* elimina il riferimento “*all'aver cagionato la contaminazione*”, imputando l'obbligo di bonifica non solo a chi è prescritto per legge, ovvero l'autore della contaminazione, ma anche a colui che abbia ricevuto l'ordine dalla pubblica Autorità o dal Giudice. In merito a questo scenario si sono aperte due opposte ipotesi: l'una ritiene che questa differenza sia destinata ad incidere in maniera significativa sul sistema, dal momento che il Giudice amministrativo ha ritenuto in più occasioni legittimo un ordine di bonifica impartito sulla base di mere presunzioni, secondo la regola del “più probabile che non”<sup>39</sup>. Tali presunzioni potrebbero, infatti, essere poste alla base di una sentenza penale di condanna che accerti soltanto l'esistenza di un ordine della Pubblica Amministrazione, definitivo o non annullato. Tenuto conto che nel processo penale la colpevolezza deve essere accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”, si alleggerirebbe l'onere della prova in relazione al nesso causale, rendendo possibile una condanna penale per la mancata esecuzione di un ordine di

bonifica sulla base una prova priva dei requisiti richiesti dal codice, facendo sorgere un dubbio di legittimità costituzionale del nuovo delitto anche rispetto al principio “chi inquina paga”.

Anche in ambito civile potrebbero derivare gravi ripercussioni; pensiamo, infatti, al proprietario venditore di un sito contaminato che, sebbene incolpevole rispetto all'origine dell'inquinamento, è comunque gravato da una responsabilità contrattuale. Egli potrebbe essere condannato a risarcire in forma specifica il danno subito dall'acquirente; In altre parole, potrebbe essere condannato in sede civile a bonificare il sito e, in caso di omissione, essere condannato in sede penale per omissione.

Tali scenari, fortunatamente, sono respinti all'origine da numerose sentenze di Tar e Consiglio di Stato che in più occasioni hanno ribadito la loro posizione circa la responsabilità del proprietario incolpevole di un'area inquinata, sottolineando la sua completa estraneità a successive attività di bonifica qualora non sussista un concreto nesso causale. La Pubblica Amministrazione non può imporre un'attività di risanamento ai privati che non abbiano responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato e che rilevano solo in quanto proprietari del bene, in considerazione al rispetto del più alto principio di “chi inquina paga”<sup>40</sup>. Su di essi permane l'obbligo di evitare il

<sup>39</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 2532 del 03.05.2012 e n. 3885 del 16.06.2009; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sentenza n. 215 del 18.05.2015; TAR Toscana, Sentenza n. 1687 del 22.10.2012.

<sup>40</sup> Tar Lombardia, Sentenza n. 1529 del 2 luglio 2015; Consiglio di Stato, sezione VI, Sentenza n. 03544 del 16 luglio 2015; TAR Friuli Venezia Giulia, n. 184 del 5.5.2014.

peggioramento delle conseguenze dannose dell'accertata contaminazione tramite l'applicazione di misure di prevenzione obbligatorie, diverse e meno intense rispetto a quelle di messa in sicurezza dell'area. Ciò non toglie che il proprietario possa intraprendere spontaneamente le operazioni di ripristino per evitare di subire un'espropriazione del terreno interessato da parte della Pubblica Autorità. L'ordine di intervento della Pubblica Autorità deve quindi essere adeguatamente motivato con riferimento all'urgenza, al pericolo per la salute, all'inadeguatezza delle misure preesistenti e alla significatività delle sostanze rinvenute<sup>41</sup>.

Secondo altra ipotesi, invece, partendo dalla prescrizione "*chi causa la contaminazione è anche colui che è obbligato per legge a bonificare*"<sup>42</sup>, secondo giurisprudenza consolidata, la Pubblica Amministrazione potrebbe legittimamente ordinare la bonifica solo al soggetto responsabile, ovvero colui che è obbligato per legge. Ciò porterebbe a ritenere che entrambe le ipotesi di reato, artt. 257 TUA e 452 *terdecies*, contemplino la medesima fattispecie, con un conseguente dubbio applicativo. Invero, l'ulteriore elemento di distinguo risiede nell'ipotesi di omessa bonifica impartita per ordine dell'autorità giudiziaria nei confronti di un soggetto privato che, pur non responsabile

della contaminazione, abbia assunto contrattualmente l'obbligo di bonificare un sito contaminato. In questo caso le responsabilità e gli oneri di bonifica sono ripartiti tra privati a livello contrattuale in modo diverso rispetto a quanto stabilito dalla legge.

Un altro aspetto critico si riferisce alla sostanziale retroattività del reato di omessa bonifica considerato che, come è noto, parte della giurisprudenza ha sostenuto l'applicabilità della disciplina sulle bonifiche anche a fatti storici<sup>43</sup>. Sarebbe stato sicuramente più coerente con il sistema della responsabilità in generale, prevedere l'obbligo di bonifica quale forma di risarcimento del danno ambientale applicabile anche alle contaminazioni storiche (ferme le condizioni di cui alla Parte VI) e una sanzione penale ancorata, principalmente, alla condotta commissiva di chi ha cagionato l'inquinamento. In conclusione, è utile precisare che se pur l'esecuzione della bonifica continuerà ad integrare una condizione di non punibilità, questa opererà solo per le contravvenzioni ambientali che hanno provocato l'inquinamento, non per i delitti previsti dal D.lgs. n. 152/2006 e dalle nuove norme del codice penale in virtù della modifica introdotta al quarto comma dell'art. 257 (dove "contravvenzioni" ha sostituito "reati").

<sup>41</sup> Tar Puglia, sentenza n. 1697 del 21 maggio 2015.

<sup>42</sup> Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 21/2013 e Corte di Giustizia europea C-534/13 del 5 marzo 2015.

<sup>43</sup> cfr. Corte di Cassazione, Sen. Sez. III Pen., n. 1783 del 28.04.2000; Corte di Cassazione, Sen. Sez. III Pen., n.

28525 del 30.05.2007; Corte di Cassazione, Sen. Sez. I Pen., n. 29855 del 13.06.2006; Corte di Cassazione, Sen. Sez. III Pen., n. 26479 del 14.03.2007.

## L'estinzione delle contravvenzioni ambientali e le prescrizioni – art. 318 *bis* TUA

Con la nuova legge 68/2015 è stato integrato il Testo Unico Ambientale con una nuova Parte Sesta-*bis* relativa a disposizioni sulla “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” che, traendo ispirazione d.lgs 758/94 in materia di sicurezza e igiene del lavoro, introduce nel d.lgs 152 del 2006 una nuova procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali.

Se dalla lettura del titolo si potrebbe pensare ad una portata duplice della norma, riferendosi a illeciti tanto amministrativi quanto penali, di fatto il nuovo art 318 *bis* ha come campo di applicazione solo “ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste” dal D.lgs 152/2006, rimanendo quindi estranei all'applicazione sia gli illeciti amministrativi sia quelle contravvenzioni *latu sensu* ambientali, che possono essere previste in un atto normativo diverso dal Testo Unico Ambientale.

Prima dell'introduzione di questa novità normativa, tesa non ad infliggere una sanzione ma, al contrario, a mettere in condizione gli operatori di poter rimediare all'illecito posto in essere ed ottenere uno sconto della pena in sede amministrativa, le contravvenzioni ambientali

potevano raggiungere il medesimo scopo riparatorio solo qualora, sulla base della norma procedurale di cui all'art. 162 *bis* c.p.<sup>44</sup>, il giudice avesse vincolato la concessione del beneficio di usufruire dell'oblazione all'espletamento di un'attività ripristinatoria<sup>45</sup>. L'applicazione dell'istituto dipendeva, quindi, sia dalla discrezionalità del convenuto, che doveva far espressa domanda per poter accedere all'oblazione, sia da quella del giudice che aveva la facoltà e non l'obbligo di porre tale *conditio* applicativa.

Ad oggi, tenuto conto delle limitazioni del campo d'applicazione dell'art. 318 *bis* T.U.A. alle sole contravvenzioni previste dal D.lgs 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse naturali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'art. 162 *bis* c.p. assume un ruolo suppletivo e di sostegno in quanto trova applicazione per le contravvenzioni non contemplate nel T.U.A. ma ricomprese nella “materia ambientale”.

Fra le ipotesi di contravvenzioni punite nel T.U.A., secondo la distinzione di cui all'art. 17 c.p., con arresto e/o ammenda, troviamo le fattispecie legate all'AIA, VAS, VIA, la gestione delle risorse idriche e di difesa del suolo, la gestione dei rifiuti e di bonifiche di siti inquinati, e le immissioni in atmosfera.

L'interpretazione della norma non risulta molto chiara a causa della scarsa meticolosità del

<sup>44</sup> Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative – Art. 162 *bis* c.p.

<sup>45</sup> F. Giunta, E. Marzaduri (a cura di), *La nuova normativa della sicurezza pubblica*, 2009, Milano.



Legislatore nella definizione del dettato, infatti, a differenza della disciplina sul lavoro, d.lgs 758/94, dove sono individuate puntualmente quali sono le condotte che possono godere dell'estinzione agevolata, la nuova legge trova applicazione alle contravvenzioni “che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno”.

Proprio passando in rassegna i crimini puniti a pena di contravvenzione presenti nel Testo Unico Ambientale, si nota che le fattispecie sono costruite come reati di pericolo presunto, come le condotte poste in essere in assenza o in violazione di titolo autorizzativo, la violazione di obblighi di comunicazione o il superamento di determinati parametri tabellari. Nell'art. 318 *bis* si esula ogni riferimento al danno o al pericolo di danno, requisiti invece fatti propri nelle nuove fattispecie delittuose.

L'indirizzamento del danno o del pericolo a “risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” apre un'altra questione interpretativa circa il significato che possano assumere le parole “risorse” e “protette”, dal momento che la prima non è neppure richiamata nei nuovi eco-reati e la seconda non ha una sua precisa accezione; Non è certo infatti se il Legislatore abbia inteso tali termini in senso tecnico-giuridico, con riferimento a specifici vincoli paesaggistici o di protezione di specie animali o marine, ovvero secondo un significato

più generico. Alla stregua delle osservazioni effettuate, è chiaro dunque che le contravvenzioni previste dal T.U.A. suscettibili di estinzione si configurano per lo più come reati formali e di pericolo presunto, risultando incriminata la condotta in quanto tale, prescindendo dalla sua capacità offensiva. Si tratta spesso di reati formali, configurabili in quanto l'attività di gestione è avvenuta in difetto di titoli autorizzativi o in difformità dagli stessi. In tal caso, in assenza di danno o di pericolo concreto, la prescrizione da impartire sarà quella di dotarsi dei titoli necessari<sup>46</sup>.

Ulteriori dubbi sorgono riguardo al comma 3 dell'art. 318 *ter*, in considerazione alla competenza dell'organo accertatore di poter imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Tale facoltà si trova, infatti, in netto contrasto con il dettato all'art. 318 *bis* che, come già detto, limita l'applicazione della parte VI *bis* del d.lgs 152/06 alle sole ipotesi contravvenzionali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Il dettato infelice della norma, che evidenzia un contrasto normativo fra i due comma, potrebbe trovare una soluzione proprio nel dato, rilevato poco prima, sulla reale ed oggettiva applicazione dell'art. 318 *bis* che, come abbiamo detto, si

<sup>46</sup> F. Prete, Ufficio del Procuratore della Repubblica presso Velletri, Prot. n. 4397/2015, del 15 settembre 2015





riferisce solo a reati di natura formale. Quindi, in caso di un'attività che eserciti in difetto di titoli autorizzativi o in difformità dagli stessi, la misura di prevenzione, ex art. 318 *ter*, potrebbe concretizzarsi nella sospensione dell'attività fino alla sua conformazione al dettato normativo.

L'intero procedimento è attivato obbligatoriamente dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria che, qualora tecnicamente fattibile, devono imporre la prescrizione di regolarizzazione. La non applicazione della procedura di favore fa sorgere in capo all'organo accertatore della contravvenzione un dovere di motivare le ragioni dell'impedimento.

È stato rilevato che essendo l'imposizione dell'adeguamento un atto proprio dell'organo di vigilanza in funzione di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.p. (es. uffici ARPA) o della polizia giudiziaria adottato nell'ambito di un procedimento penale, e quindi non un atto amministrativo impugnabile davanti al TAR, c'è l'interesse da parte del soggetto responsabile a voler trovare fin da subito un'intesa con gli ispettori, considerato che l'unica sede idonea per contestare in seguito nel merito la fondatezza o ragionevolezza del contenuto della prescrizione è il processo penale.

L'avvenuto adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza entro il termine fissato e il correlato pagamento entro trenta

giorni, chiudono, infine, il procedimento con effetto estintivo della contravvenzione, con conseguente obbligo di richiesta di archiviazione per il P.M.; In caso di inadempimento della prescrizione l'organo accertatore avrà l'obbligo di notificare l'inosservanza al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, con conseguente riavvio dell'azione penale fino a questo momento sospesa.

### **Gli Ecoreati e il D.lgs 231/2001**

Già prima del nuovo Decreto legislativo sugli Ecoreati, il D.lgs 231/2001 annoverava fra i reati presupposto di cui all'art. 25 *undecies* alcuni reati ambientali, quasi tutti di carattere contravvenzionale, puniti anche semplicemente a titolo di colpa e non di dolo. Conseguentemente le procedure contenute nei modelli organizzativi valutavano la possibile incidenza dei comportamenti sanzionabili esclusivamente in termini di imprudenza, imperizia e inosservanza di legge, a differenza invece della situazione attuale in cui, con l'introduzione di fattispecie delittuose caratterizzate da condotte dolose ex D.lgs 68/2015, è necessario conformarsi a nuove forme di controllo atte a prevenire il dolo del soggetto agente<sup>47</sup>.

<sup>47</sup> 46 G. Taddia, *Gli Ecoreati e il modello 231. Necessaria la revisione del Mog*, in rivista *Rifiuti*, Luglio 2015.



Anche in tali ipotesi è configurabile per la società il potersi avvalere della condizione esimente dalla responsabilità penale, ma solo qualora sia soddisfatta la verifica dell'efficace attuazione del modello organizzativo e sia ricostruito il comportamento fraudolento del responsabile. Fino a prova contraria, una volta accertato il reato si dà per accertata anche la responsabilità amministrativa dell'ente, per questo il modello deve prevedere rigidi protocolli di controllo e verifica specifici per i reati ambientali di natura dolosa. Per poter parlare di efficienza organizzativa bisogna riferirsi ad un sistema di prevenzione organizzato non secondo schemi gerarchici verticali, quindi sottoposti l'uno all'altro, ma funzionali in senso orizzontale, per evitare che il controllato possa essere gerarchicamente superiore al controllante, per evidenti ragioni di efficacia dello stesso controllo. L'eventuale possesso da parte dell'ente di certificazioni del sistema di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) può sicuramente agevolare l'attività di costruzione del modello <sup>48</sup>, fermo restando che non possono essere considerati fattori di assoluta garanzia.

Nello specifico, sono stati inseriti nell'annovero dei reati presupposto di cui all'art. 25 undecies del D.lgs 231/2001 i delitti di inquinamento e disastro ambientale (art. 452 *bis* e *quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452

*quinquies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 *sexies* c.p.) e le aggravanti relative ai reati di natura associativa già presenti nel decreto e le nuove ipotesi delittuose.

Sono previste sanzioni pecuniarie molto pesanti fino a mille quote, sia in ragione della portata offensiva dei reati sia perché la configurazione della fattispecie dolosa comporta una necessaria compartecipazione dell'ente, o a livello di carenza dei controlli (difetto di organizzazione), oppure a livello di vero e proprio approntamento di mezzi finalizzati alla commissione del reato.

Le sanzioni interdittive, della durata non superiore ad un anno, si applicano nei confronti dei reati di inquinamento e disastro ambientale ex art. 25 *undecies* comma 1 *bis* se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art. 13 del D.lgs 231/2001 e cioè qualora l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, ovvero in caso di reiterazione degli illeciti.

Tra le varie forme di sanzioni interdittive sono incluse l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per

<sup>48</sup> R. De Luca, A. De Vivo, *Legge "Ecoreati" e responsabilità degli enti: novità e conseguenze applicative*, rivista Fondazione Nazionale Commercialisti, 31 maggio 2015.



ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

Per quei reati ambientali continuati o permanenti, caratterizzati quindi da una illiceità prolungata nel tempo, iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 92/2015, la condotta delittuosa sarà sanzionabile anche dal punto di vista del Dlgs 231/2001 per la parte che si protrae oltre l'entrata in vigore della legge.